Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato II.

- 3. Gli organismi d'intervento vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.
- 4. Le vendite sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare in conformità degli articoli da 2 a 5.

5. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Patto a Bruxelles, il 23 settembre 1988.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente